COMUNE DI PIANIGA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

C.a.p. 30030 Piazza San Martino, 1

BANDO DI CONCORSO ANNO 2025
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
dal 30/09/2025 al 29/10/2025

Il Comune di Pianiga indice il presente bando di concorso per l'anno 2025 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della Legge Regionale 3.11.2017, n. 39.
Visti i provvedimenti attuativi adottati dalla Giunta della Regione Veneto:

- n. 1119 del 31/07/2018 con il quale è stato approvato il Regolamento Regionale 10 agosto 2018 n. 4 "Regolamento Regionale in materia di Edilizia Residenziale Pubblica – art. 49, comma 2, L.R. n. 39/2017";
- n. 1173 del 07/08/2018 con il quale sono stati approvati lo schema del bando di concorso e lo schema di domanda per assegnazione alloggi E.R.P., lo schema di contratto di locazione di alloggi E.R.P., lo schema di Regolamento concernente diritti e doveri degli assegnatari di alloggi E.R.P.;

Il Comune di Pianiga provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.
Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno precedente sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando, sono tenuti altresì a presentare domanda tutti gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica titolari di assegnazioni e/o contratti di locazione provvisori.
Non è ammessa la partecipazione a più bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP nella Regione del Veneto nello stesso anno solare.
La scadenza del bando è fissata per il giorno 29/10/2025.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017).
La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza anagrafica nel Veneto alla data di scadenza del bando[1];
b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP 2025 del valore non superiore a € 22.802,00 (aggiornato con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 13 del 18/02/2025);
f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data dell'assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

2) Nucleo familiare (art. 26 L.R. n. 39/17).
Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

3) ISEE-ERP (art. 27 L.R. n. 39/2017).
La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 della L.R. 39/2017 e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 7 del regolamento regionale n. 4/2018, approvato con DGR n. 1119 del 31/07/2018 e dalle successive specifiche di cui alla DGR n. 272 del 08/03/2019.
Il calcolo dell'ISEE-ERP si effettuerà al momento della presentazione della domanda o accedendo al sito https://erp.regione.veneto.it.

[1] La Corte Costituzionale, con sentenza n. 67 depositata in data 22.04.2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettera a), della Legge della Regione Veneto 3 novembre 2017, n. 39 (Norme in materia di edilizia residenziale pubblica) «residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso» limitatamente alle parole «nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente».

Qualora la composizione del nucleo presente nell'ISEE ordinario in corso di validità non corrisponda a quello del nucleo familiare che concorre per il presente Bando, al momento della presentazione della domanda verrà calcolato un particolare valore ISEE denominato "NFam estratto". L'ISEE "NFam estratto" si ottiene aggregando i valori IRS e ISP della DSU (convalidate dall'INPS) delle persone che compongono, o comporranno, il nucleo familiare che partecipa al Bando, modificando di conseguenza la scala di equivalenza. Partendo dal valore ISEE "NF estratto" si procede a calcolare l'ISEE-ERP, utilizzando la procedura di cui sopra. L'ISEE "NF estratto" può essere calcolato utilizzando il simulatore presente nel sito dell'INPS.

4) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017).
La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3.11.2017, n.39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31/7/2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

<u>Condizioni soggettive:</u>

a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:	
- indicatore ISEE-ERP da 0,00 a 2.000,00	punti 5
- indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00	punti da 1 a 5
b) presenza di persone anziane di età:	
- compresa fra anni 65 e anni 75	punti da 1 a 3
- oltre i 75 anni	punti 3
c) presenza di persone con disabilità:	
1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*)	punti 3
2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/92 (*)	punti 5
(*) Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili	
d) genitore solo con figli a carico:	
per figli minorenni:	
- da 1 a 3	punti da 2 a 5
- oltre i tre figli	punti 5
per figli maggiorenni:	
- da 1 a 3	punti da 1 a 3
- oltre i tre figli	punti 3
e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:	
1. senza figli	punti 3
2. con figli minori di età inferiore a quattro anni	punti 7
3. con figli minori di età superiore a quattro anni	punti 5
f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:	
- da dieci a trenta anni	punti da 2 a 7
- oltre i trenta anni	punti 7
g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza	punti 2

h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni	punti da 1 a 5

Condizioni oggettive:

a) condizioni abitative improprie dovute a:	
1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora	punti 10
2. coabitazione con altro o più nuclei familiari	punti 1
3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio	punti 2
4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)	punti da 2 a 4
5. alloggio antigenico	punti 2
b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate	punti 12
c) mancanza di alloggi da almeno un anno	punti 14

Ulteriori condizioni stabilite dal Comune, in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 28, comma 2, della L.R. n. 39/2017 con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio. Approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/2025.

a) Anzianità continuativa di residenza nel Comune di Pianiga alla data di presentazione della domanda	
- da 1 a 5 anni	punti 2
- oltre i 5 anni fino a 10 anni	punti 4
- oltre i 10 anni fino a 15 anni	punti 6
- oltre i 15 anni fino a 20 anni	punti 8

5) Riserve ai sensi degli artt. 29 e 30 della L. R. Veneto n. 39/2017.

Art. 29	
- a favore delle forze dell'ordine in servizio nel Veneto	10%
Art. 30	
- a favore di coloro che non hanno compiuto il 35° anno di età alla data di pubblicazione del bando	8%
- a favore delle giovani coppie (come definite dall'art. 30, c.1, lett. B), della citata normativa regionale	8%
- a favore delle famiglie costituite da un unico genitore con uno o più figli a carico, come previsto dall'art. 30 della L.R. 39/2017	8%

Riserva del 15% degli alloggi da assegnare annualmente, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 44 della L.R. 39/2017, previa autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale, secondo Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/2025;

6) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione.
La domanda potrà essere presentata mediante utilizzo della procedura informatica di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 accedendo al portale della Regione Veneto attraverso il seguente link: https://erp.regione.veneto.it/. Per accedere a tale procedura si dovrà essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), necessario per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione o CIE.

In alternativa, in caso di impossibilità ad utilizzare il sistema online tramite SPID, la compilazione della domanda potrà essere effettuata con l'assistenza del personale comunale, previo appuntamento presso l'Ufficio Servizi Sociali tel. 041 5196235.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3.11. 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)" oltre che al Decreto direttoriale n. 407 del 13 dicembre 2023, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il richiedente al momento della compilazione della domanda presso l'Ufficio Comunale deve essere munito dei seguenti documenti:
□ Documento di identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare;
□ Titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare (se provenienti da Paesi Terzi);
□ Nel caso in cui il permesso di soggiorno sia biennale è obbligatorio presentare un contratto di lavoro e/o un documento che attesti un lavoro subordinato o autonomo;
□ ISEE in corso di validità.
□ Marca da bollo € 16,00

Qualora la domanda riguardi specifiche condizioni soggettive e oggettive, il richiedente deve essere munito della seguente documentazione, propria e/o dei componenti del nucleo familiare, da esibire al momento della domanda:

CONDIZIONI SOGGETTIVE - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
□ Certificato di invalidità civile (*)
□ Certificazione di stato di handicap (L.104/92) (*)
□ Documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76
□ Documentazione attestante la condizione di emigrato

CONDIZIONI OGGETTIVE - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
□ Certificazione rilasciata dal Servizio Sociale del Comune che ha assegnato la dimora al nucleo familiare, con esplicazione del progetto abitativo e l'indicazione dell'onere economico sostenuto dall'assistenza pubblica (SOLO per i nuclei familiari NON residenti a Pianiga) (*)
□ Documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*)

□ Provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio emesso da un'Autorità pubblica; Ordinanza di rilascio dell'alloggio; Provvedimenti di rilascio emessi da altri Enti e/o autorità pubbliche.
Tutti i provvedimenti non devono essere intimati per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

7) Termine per la presentazione delle domande.
Le domande dovranno essere presentate dal 30/09/2025 al 29/10/2025.

8) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria.
Il Comune che ha indetto il bando, o l'ATER, qualora delegata, procedono all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando (termine previsto dall'art. 9 commi 1 e 2 del Regolamento regionale n. 4/2018 approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018).
A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda. In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3.11.2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.7.2018.

Nella graduatoria, sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni e le indicazioni dei modi e dei termini per ricorrere alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3.11.2017, n. 39.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Entro la data di scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi presso l'ATER nella quale è istituita. La Commissione Alloggi decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune entro dieci giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

9) Modalità di assegnazione degli alloggi.
L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017. n.39.
L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

da mq. 28 a mq. 45	per una persona (max n.1 camera)
da mq. 45,01 a mq. 65	per due persone (max n.2 camere)
da mq. 65,01 a mq. 75	per tre persone (max n.2 camere)
da mq. 75,01 a mq. 80	per quattro persone (max n.3 camere)
da mq. 80,01 a mq. 95	per cinque persone (max n.3 camere)
oltre i 95 mq	per sei o più persone (4 o più camere)

Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 13 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 70 del 19 giugno 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicap gravi.

10) Modalità di assegnazione degli alloggi riservati (art. 11 del Regolamento regionale n. 4/2018 approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018)
La gestione delle assegnazioni per le riserve previste dal bando è specificata nei commi 6 e 7 dell'art.24 della L.R. 39/17 così come disciplinato dall'art.11 del Regolamento regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018. Il numero degli alloggi riservati si ottiene applicando l'arrotondamento all'unità superiore, a partire dal decimale 0,5; non è prevista una gerarchia di rilevanza tra le riserve. Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve previste dal bando, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio (numero di vani e superficie utile), fino all'esaurimento del numero di alloggi riservati. Dopo aver assegnato gli alloggi riservati, l'ente proprietario o delegato procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.

11) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.
Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31.7.2018 e ss.mm.ii.

12) Pubblicità del Bando
Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

13) Informativa, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in merito al trattamento dei dati personali, relativi alla partecipazione al presente bando.
L'informativa completa relativa alla partecipazione del presente Bando ERP 2025 è visibile e scaricabile dal sito www.comune.pianiga.ve.it. Il richiedente prende visione dell'informativa presso gli uffici del Comune all'atto della domanda e sottoscrive l'accettazione nella procedura di acquisizione dell'istanza.

14) Riferimenti del Comune di Pianiga
• Ufficio Servizi Sociali – Piazza San Martino 1 – Pianiga (VE)
• Telefono 041 5196235
• Indirizzo e-mail: assistentesociale@comune.pianiga.ve.it
• Responsabile del Settore AA.GG. e Socio-Culturale: Dott.ssa Nicoletta Simonato
• Indirizzo PEC: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it

Pianiga, 29/09/2025

Il Responsabile del Settore Socio-Culturale
Dott.ssa Nicoletta Simonato
Documento firmato digitalmente
Artt. 20-21-24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i